Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 16

6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Finanze e tesoro)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

126ª seduta (pomeridiana): giovedì 1º agosto 2019

Presidenza del presidente BAGNAI

RD 0385
TIPOGRAFIA DEL SENATO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1149) ***Laura BOTTICI ed altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia***

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 4
BOTTICI *(M5S)* 4
SAVIANE *(L-SP-PSd'Az), relatore* 3

(1028) ***Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati***

(1095) ***Donatella CONZATTI ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 5, 7
BOTTICI *(M5S)* 7
CONZATTI *(FI-BP)* 5, 7
DI NICOLA *(M5S)* 6

SULLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE 3-01053

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 8, 9
TARICCO *(PD)* 8

ALLEGATO (contiene i testi di seduta) 10

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Garavaglia.

I lavori hanno inizio alle ore 13,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(1149) ***Laura BOTTICI ed altri. – Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel comune di Chioggia***
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1149. Il tema è quello del trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Chioggia.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Saviane.

SAVIANE, *relatore*. Signor Presidente, il provvedimento al nostro esame ha ad oggetto un problema molto sentito, condiviso e anche urgente, causato dall'arrivo di cartelle esattoriali veramente spropositate. La problematica a cui si intende porre rimedio ha origine negli anni Venti del secolo scorso, allorché, per esigenze di igiene pubblica e di riassetto idrogeologico del territorio, fu necessario costruire il muro di sponda del canale Lusenzo, nel Comune di Chioggia. A causa della difficile situazione economica dell'immediato primo dopoguerra, il magistrato delle acque di Venezia propose ai cittadini di effettuare a proprie spese la bonifica e la costruzione dell'argine con l'intesa di ricevere, in cambio dei lavori eseguiti, l'appezzamento di terreno sottratto al mare (imbonito).

Le aree provenienti dall'imbonimento dello specchio acqueo lagunare, ai sensi di legge, entrarono a far parte del demanio marittimo e, in quanto tali, divennero inalienabili finché il 10 febbraio 1965, con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 9 marzo 1965, le aree in questione furono trasferite dal demanio marittimo al patrimonio dello Stato.

Da allora ad oggi, tuttavia, non vi è stato alcun atto formale a sancire il passaggio di proprietà delle aree medesime dallo Stato ai cittadini nonostante su di esse, negli anni, siano stati edificati immobili regolarmente registrati in catasto e nel piano regolatore generale, immobili sui quali i cittadini hanno pagato le imposte e che sono anche stati ceduti con atti notarili correttamente rogitati.

Il trascorrere degli anni ha fatto cadere nell'oblio tutta la vicenda finché, a seguito del federalismo demaniale previsto dal decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, l'Agenzia del demanio di Venezia, resasi conto

dell'esistenza di costruzioni su aree di proprietà dello Stato, ha inoltrato ai residenti le richieste di pagamento per l'utilizzo delle stesse.

La questione riguarda, ad oggi, circa 200 nuclei familiari a ciascuno dei quali il demanio ha intimato il versamento di decine di migliaia di euro.

In questo complesso scenario, che si snoda lungo un arco temporale di quasi un secolo, si colloca il presente disegno di legge, che si propone di porre fine in modo definitivo alla vicenda. La soluzione proposta ricalca quella adottata in una situazione analoga, sempre nel Comune di Chioggia, per le aree definite «*Ex* Forte di Brondolo» alle quali – con l'articolo 5, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, – è stata applicata la normativa prevista dalla legge 5 febbraio 1992, n. 177. La suddetta legge consente il trasferimento delle aree demaniali al patrimonio disponibile del Comune e, successivamente, l'alienazione ai privati possessori delle aree stesse. L'unica porzione della legge 5 febbraio 1992, n. 177 non riproposta alla fattispecie in parola riguarda l'inciso presente nell'articolo 6, che recita: «L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici», poiché, nel caso di specie, siamo in presenza di edifici costruiti con le autorizzazioni previste dalle normative urbanistiche del tempo.

PRESIDENTE. Il problema è chiaro e credo comune anche ad altre parti del Paese, come è emerso da discussioni avute con i colleghi; intanto noi ci occupiamo di questo aspetto. Non ritengo di dichiarare aperta la discussione generale e valuterei, tra l'altro, se non sia il caso di pensare di richiederne il trasferimento alla sede deliberante, anche per snellire i lavori. Ci sono osservazioni in merito?

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, concordo con la sua proposta di chiedere al presidente Casellati di accordare il trasferimento alla sede deliberante.

PRESIDENTE. Il problema sarà poi collocare l'esame del provvedimento nel calendario dei lavori della prossima settimana, che vede accavallarsi l'attività dell'Assemblea con quella delle Commissioni.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

(1028) ***Anna Cinzia BONFRISCO. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati***

(1095) ***Donatella CONZATTI ed altri. – Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per l'equilibrio tra i generi negli organi delle società quotate***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1028 e 1095, sospesa nella seduta del 9 luglio, inerenti il tema della parità di accesso agli organi di società quotate, per la quale, se non ricordo male, avevamo adottato come testo base il disegno di legge n. 1028 a firma della senatrice Bonfrisco.

Comunico che sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i proponenti ad illustrare.

CONZATTI *(FI-BP)*. Signor Presidente, partirei da un ragionamento generale. Siamo stati tutti informati dalle audizioni rispetto agli effetti già positivi che la legge Golfo-Mosca ha avuto sul sistema, in particolare, delle società quotate. Meno efficace è stato l'effetto sulle società partecipate pubbliche e da questo punto di vista gli emendamenti mirano a raccogliere le sollecitazioni venute da CONSOB e da Assogestioni, dagli ordini nazionali dei dottori commercialisti e avvocati e dalle associazioni che se ne sono occupate, per colmare quelle lacune che si sono manifestate nell'applicazione della normativa. Una lacuna, in particolare, riguarda il consolidamento di questi effetti culturali e la proroga dei due disegni di legge iniziali, quello della senatrice Bonfrisco, assunto come testo base, e quello a mia firma, mira esattamente a questo: a dare più tempo all'evoluzione culturale del Paese, affinché poi i talenti che sono equamente distribuiti tra uomini e donne possano essere impiegati ai vari livelli della società in maniera naturale. A nessuno di noi piace dover intervenire normativamente affinché questo accada, ma finché non ci si arriverà spontaneamente è giusto che il legislatore si attivi e quindi questo è sicuramente un intervento opportuno.

Gli emendamenti mirano a specificare la durata di questa proroga. Per com'erano stati scritti, i due disegni di legge lasciavano un dubbio interpretativo se la proroga e il dispiegarsi dei suoi effetti valessero per sei rinnovi oppure per tre e quindi alcuni emendamenti mirano solo a dare risposte alla CONSOB rispetto a questo tema interpretativo sollevato. Sia l'emendamento 1.1 sia il successivo 1.4 mirano a precisare questo aspetto.

Un altro punto è quello relativo all'efficacia della norma. È vero che nei consigli di amministrazione delle società quotate la presenza femminile oggi raggiunge quasi il 38 per cento e nei collegi sindacali il 36 per cento, ma si è registrata una certa flessione, cioè nel momento in cui ci si avvicinava alla scadenza dei rinnovi, la spontaneità di questo comportamento non è stata registrata dai dati numerici e c'è stato un leggero calo. Non solo, le società quotate che hanno modificato gli statuti in questa direzione sono state solo due su tutte quelle nel listino. Da questo punto di vista si tende a ritenere che, avendo già raggiunto il 30 per cento di presenza ed essendo ora arrivati al 38 per cento, si potrebbe alzare ulteriormente l'asticella portando il limite di presenza dal 30 al 40 per cento, ovviamente con l'obiettivo di arrivare alla piena parità, che è quella del 50 e 50.

L'ultimo emendamento riguarda un altro aspetto. Quando la legge Golfo-Mosca è stata introdotta, è stata applicata per le società quotate – e questo è il caso dei due disegni di legge attuali – e per le società partecipate pubbliche. Per tali società, poi, la norma è stata trasfusa nel testo unico n. 175 del 2016 ma in maniera fintamente efficace, nel senso che l'obbligo è stato introdotto a regime, ma riguarda solo gli enti nominanti, i membri delle società partecipate pubbliche, e nell'arco temporale di un anno. Non c'è quindi alcun obbligo per le singole società al rispetto della parità di genere effettiva negli organi di controllo e di amministrazione, ma solo un obbligo per l'ente nominante. Questo, di fatto, è stato registrato nei numeri, perché i livelli di partecipazione delle società quotate non sono stati poi raggiunti nelle partecipate pubbliche e quindi gli altri due emendamenti mirano a colmare questo tipo di effetto negativo che si è registrato nei numeri. È quindi una direzione molto completa e mi sembra che la Commissione abbia registrato unanimità rispetto alla proroga, rispetto alle ulteriori sollecitazioni e questa della discussione è la sede per analizzarle insieme.

DI NICOLA *(M5S).* Signor Presidente, ho apprezzato gli interventi della senatrice Conzatti e a questa Commissione oggi chiedo di dare fondo alla grande sensibilità che ha mostrato in questo anno su una questione così delicata e importante come quella che trattiamo accogliendo l'emendamento 1.2, da me presentato, che tende a rendere stabili e permanenti gli effetti della legge Golfo-Mosca. Voglio ricordare a tutti che questa legge ebbe una lunghissima gestazione e arrivò alla fine, ma veramente a fatica, ad essere approvata nella forma che noi conosciamo, dovendo però rinunciare all'obiettivo del carattere permanente e quindi accettando la temporaneità degli effetti, anche e soprattutto a causa – voglio ripeterlo, anche se a quel tempo molti di voi c'erano – delle forti pressioni lobbistiche esterne al Parlamento, di grandi gruppi finanziari o di grandi associazioni (ricordo l'ABI, ricordo la stessa Confindustria). Questa norma non piaceva e oggi chiedo alla Commissione e al Parlamento di prendere atto di una situazione nella quale, riproponendo il provvedimento a carattere temporaneo, rischiamo di affrontare la questione con una certa dose di ipocrisia. La meta, o forse meglio il miraggio, è infatti il mutamento della situazione culturale del Paese che, giunta a maturazione, renderebbe inutile questa norma. Non dobbiamo, a questo punto, far finta di niente. Al Parlamento, alle opposizioni, ma soprattutto alla maggioranza di Governo, che vuole essere di cambiamento, chiedo uno sforzo e una presa d'atto per rendere permanente questa norma, perché quella meta di cui parliamo è veramente lontana a venire. È vero che siamo arrivati a un livello importante di partecipazione femminile negli organi societari, quindi la legge ha dato effetti importanti, ma dobbiamo essere onesti con noi stessi, intellettualmente e politicamente, ed essere consapevoli e spiegare ai cittadini che questo risultato importante è stato raggiunto proprio grazie agli effetti di questa norma. Lo dico perché – qui starebbe la nostra ipocrisia – la semplice proroga non fa che allungare il brodo rispetto a una situazione che

tendenzialmente sappiamo che a breve non cambierà. Che non cambierà a breve non lo dice l'estremismo femminista e non lo dice, in questo caso, un senatore particolarmente incline a spinte massimaliste su vari temi: a sostenere che quell'orizzonte utopico della parità di diritti sia veramente molto lontano, tanto da giustificare l'introduzione del carattere permanente della norma a tutela dell'universo femminile, è ad esempio, tra i tanti, il *World Economic Forum*, che non è un organismo rivoluzionario visto che tutti lo conosciamo come il famoso *forum* di Davos, tempio della finanza internazionale, e quindi non certo incline a fare grandi e clamorose battaglie progressiste. Nel suo «*Global Gender Gap Report 2018*» il *World Economic Forum* afferma (su questo vi chiedo di prestare attenzione visto che ci accingiamo a deliberare su un tema importante e chiedo scusa, perché so che il Governo manifesta una grande attenzione per questa tematica) che occorreranno ancora 202 anni per ottenere la parità sul posto di lavoro. Non capisco la ragione di quei due anni, facciamo 200; tagliamo a metà, 100 anni; tagliamo ancora a metà, 50 anni; ma ci rendiamo conto che questo orizzonte è lontano. Vi chiedo, per questo, di prendere atto di una situazione che è evidente. Che cosa vogliamo fare in questi 202 anni? Vogliamo costringere ogni tre, quattro o cinque anni il Parlamento ad intervenire con una norma di proroga? Vi chiedo veramente di fare uno sforzo culturale e politico per mandare un messaggio importante anche al Paese, non solo alle donne, ma a tutti i cittadini. E possiamo farlo a mio avviso con questo emendamento, che è una presa d'atto e soprattutto alza l'asticella della volontà di questo Parlamento e di questa maggioranza di Governo di praticare effettivamente il cambiamento.

BOTTICI *(M5S)*. Signor Presidente, i nostri emendamenti 1.0.6 e 1.0.7 si escludono l'un l'altro, ma servono a porre un limite agli incarichi, per far sì che poi aumentino i posti per una delle due quote.

PRESIDENTE. Sostanzialmente, quindi, calmierare il numero degli incarichi servirebbe ad aprire spazi al genere meno rappresentato. La *ratio* è questa.

CONZATTI *(FI-BP)*. Signor Presidente, chiedo di poter sottoscrivere l'emendamento 1.0.6 della senatrice Bottici. Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi a mia firma, se il legislatore intendesse portare questa norma a regime, essendo il legislatore istruito a norme costituzionali, dovrebbe a quel punto però inserire la quota del 50 e 50: non possiamo accontentarci a regime di un 30 per cento, posto che nella Costituzione e nello stato di realtà la presenza femminile nel mondo rappresenta questa percentuale.

PRESIDENTE. Anche se, con tutto il rispetto per il *forum* di Davos, che tante soddisfazioni ci dà ogni anno, può anche darsi che un giorno il genere meno rappresentato sia quello maschile e quindi con la quota del

50 e 50 magari si trasforma una costante biologica. *Ex fructibus eorum cognoscetis eos*.

I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

SULLA RISPOSTA ALL'INTERROGAZIONE 3-01053

PRESIDENTE. Do ora la parola al senatore Taricco, che voleva intervenire in replica alla risposta all'interrogazione 3-01053 che ha avuto luogo nell'odierna seduta antimeridiana.

TARICCO *(PD)*. Signor Presidente, la ringrazio; approfitto della presenza del Governo per alcune brevi considerazioni, visto che non essendo stato informato che sarebbe stata svolta stamattina non ho potuto prendere parte alla seduta.

Mi limito a fare due osservazioni. La prima è che di nuovo in questa risposta, come già era stato fatto in precedenza per altre interrogazioni, viene annotato il fatto che la legge n. 218 del 1997, che introduceva l'accertamento con adesione, prescriveva che tutte le norme che erano in contrasto con questa norma erano dichiarate decadute. Volevo soltanto far sommessamente presente che l'accertamento per adesione è una norma di carattere generale e qui stiamo parlando di una norma, quella dell'articolo 16 del vecchio testo della legge n. 97 del 1994 sulla montagna, che permetteva di individuare i Comuni nei quali fosse possibile preventivamente, da parte di piccoli e piccolissimi esercizi commerciali, concordare con l'Agenzia delle entrate un imponibile su cui avrebbero pagato le imposte senza più essere tenuti a tenere i corrispettivi. Non è che perché si è fatto l'accertamento dell'adesione tutte le norme che parlano di fisco decadono in quanto non sono d'accordo con l'accertamento per adesione. Questa, infatti, è una norma specifica molto settoriale e quindi, a mio giudizio, è tutto da verificare se realmente si possa prevedere una norma che implica la decadenza di tutte le altre norme di agevolazione, anche di quelle che si rivolgono ad un'altra platea in termini di riferimento d'intervento.

Nel merito, nella risposta all'interrogazione si dice che l'introduzione nell'ultima legge di bilancio del tetto dei 65.000 euro per il pagamento dell'imposta ridotta va già nella direzione di agevolare i piccoli e piccolissimi esercizi commerciali che operano in questi territori. Questo è vero parzialmente, nel senso che qui la differenza sostanziale tra l'articolo 16 della legge n. 97 del 1994 e tutte le altre norme di agevolazione sta nel fatto che il concordare, ad esempio per tre anni, con l'Agenzia delle entrate che si pagheranno le proprie imposte su 30.000 euro di reddito, dopodiché non si pagherà più altro, è completamente diverso da qualunque altra agevolazione che costringe comunque alla tenuta dei corrispettivi. Quello che lamentano questi esercizi è che a volte sono di dimensioni

molto piccole e chi come me conosce i territori alpini, ad esempio, sa che moltissimi Comuni sono paesini che si trovano a 60 chilometri dal capoluogo e che durante l'anno contano 60 abitanti, per poi arrivare magari a 600-700 per due mesi d'estate, e per essi il tema è di essere esonerati dalla necessità di tenere i corrispettivi, perché magari si tratta di esercizi che arrivano a 30.000 euro facendo piccole cose per sbarcare il lunario, sostanzialmente.

Da questo punto di vista, prendo atto che la risposta che ci è pervenuta suona sostanzialmente il *De Profundis* all'articolo 16 della legge n. 97 del 1994, ma ripropongo il tema, nel senso che tutte le agevolazioni che sono citate e che in teoria, secondo il Governo che risponde all'interrogazione, surrogherebbero quel tipo di approccio, in realtà non affrontano il tema. In queste situazioni bisogna prendere atto che le realtà di quei territori sono qualcosa di totalmente diverso a cui non si può applicare un ragionamento che riguarda un qualsiasi esercizio commerciale, perché oserei dire che in quel contesto un esercizio commerciale è un servizio di pubblica utilità che mantiene un presidio e una presenza pubblica sul territorio. Ho citato nell'interrogazione una serie di dati che dicono che nella sola Regione da cui provengo, il Piemonte, ci sono ormai oltre 200 Comuni che non hanno più esercizi commerciali e ci sono altri circa 300 Comuni che hanno ancora un esercizio commerciale e chiuso quello si avrebbe la desertificazione commerciale totale. Comprendete tutti quanto in un Comune, fosse anche di soli 200 abitanti, dove non c'è più nulla, l'incentivo allo spopolamento è fortissimo. Mi permetto quindi di riproporre il tema innanzitutto di verificare se è proprio inevitabile considerare questa norma decaduta, visto che di fatto non vi è nessuna norma che l'abbia dichiarata decaduta in modo puntuale, anche perché l'unica che ne prevedeva l'esplicita abrogazione era la legge n. 538 del 1994, ma il decreto che era stato varato non è poi stato convertito e quindi la norma non è mai stata approvata e non vi sono altre norme che abroghino quest'articolo. Mi permetterei sommessamente, dunque, di chiedere al Governo di verificare la possibilità di mantenere in vita questa norma *in primis* e poi di porsi comunque il tema che finché ragioneremo su quelle realtà come di ordinari esercizi commerciali di fatto mancheremo l'obiettivo e il rischio di desertificazione commerciale e di spopolamento in queste zone continuerà ad essere fortissimo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Taricco per il suo intervento.

I lavori terminano alle ore 13,50.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1028

Art. 1.

1.1
CONZATTI

*Sostituire l'***articolo***, con il seguente:*

«Art. 1. – *1*. Il comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"*1*-ter. Lo statuto prevede, inoltre, che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi decorrenti dall'anno 2019 ovvero, se successivo, dalla data di inizio delle negoziazioni. Qualora la composizione del consiglio di amministrazione risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100.000 a euro 1.000.000, secondo criteri e modalità stabiliti con proprio regolamento e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. Lo statuto provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto dal presente comma. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società organizzate secondo il sistema monistico".

2. Il comma 1-*bis* dell'articolo 148 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito dal seguente:

"*1*-bis. L'atto costitutivo della società stabilisce, inoltre, che il riparto dei membri di cui al comma 1 sia effettuato in modo che il genere meno rappresentato ottenga almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale. Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi decorrenti dall'anno 2019 ovvero, se successivo, dalla data di inizio delle negoziazioni. Qualora la composizione del collegio sindacale risultante dall'elezione non rispetti il criterio di riparto previsto dal presente comma, la Consob diffida la società interessata affinché si adegui a tale criterio entro il termine massimo di quattro mesi dalla diffida. In caso di inottemperanza alla diffida, la Consob applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 20.000 a euro 200.000 e fissa un nuovo termine di tre mesi ad adempiere. In caso di ulteriore inottemperanza rispetto a tale nuova diffida, i componenti eletti decadono dalla carica. La Consob statuisce in ordine alla violazione, all'applicazione ed al rispetto delle disposizioni in materia di quota di genere, anche con riferimento alla fase istruttoria e alle procedure da adottare, in base a proprio regolamento da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni recate dal presente comma"».

1.2

Di Nicola

Al comma 1, sostituire le parole: «le parole: "tre mandati" sono sostituite dalle seguenti: "sei mandati"» *con le seguenti:* «le parole: "Tale criterio di riparto si applica per tre mandati consecutivi." sono soppresse».

1.3

Fedeli, Valente, Malpezzi, Bellanova, Boldrini, Garavini, Iori, Parente, Pinotti, D'Alfonso, Bonifazi, Comincini, Grimani, Cirinnà

Al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*» *aggiungere le seguenti:* «, al terzo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: ", successivamente ai quali il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti degli amministratori eletti." e sostituire le parole: "le parole: 'tre mandati' sono sostituite dalle seguenti: 'sei mandati'" con le seguenti: "dopo le parole: 'per tre mandati consecutivi' sono aggiunte le seguenti: ', successivamente ai quali il genere meno rappresentato deve ottenere almeno due quinti dei membri effettivi del collegio sindacale'"».

1.4

CONZATTI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 147-*ter*, comma 1-*ter*, secondo periodo, le parole: "un terzo", con le seguenti: "i due quinti";

b) all'articolo 148, comma 1-*bis*, primo periodo, le parole: "un terzo" sono sostituite con le seguenti: "i due quinti"».

1.5

VALENTE, FEDELI, MALPEZZI, BELLANOVA, BOLDRINI, GARAVINI, IORI, PINOTTI, PARENTE, D'ALFONSO, BONIFAZI, COMINCINI, GRIMANI, CIRINNÀ

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. Ai fini del monitoraggio e vigilanza delle disposizioni sulla parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati, la relazione di cui al comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, è presentata al Parlamento con cadenza annuale».

1.0.1

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, le parole: "una relazione triennale" sono sostituite dalle seguenti: "una relazione annuale"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da

pubbliche amministrazioni, di cui decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251».

1.0.2

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, le parole: "un terzo" sono sostituite con le seguenti: "i due quinti"».

1.0.3

CONZATTI

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il primo periodo sono inserite le seguenti parole: "Per gli organi di controllo, un terzo è scelto tra gli appartenenti al genere meno rappresentato"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico».

1.0.4

Conzatti

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. Al comma 4 dell'articolo 11 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: "amministrativo collegiale" sono inserite le seguenti: "e comunque per la scelta dei componenti degli organi di controllo"».

Conseguentemente, al Titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e al testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico».

1.0.5

Conzatti

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

1. All'articolo 2 della legge 12 luglio 2011, n. 120, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. A decorrere dall'anno 2019, fermo restando il criterio dei tre mandati previsti dal comma 1-*ter* dell'articolo 147-*ter* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le disposizioni della presente legge si applicano per un periodo ulteriore corrispondente a quello di tre mandati ovvero per un periodo corrispondente a tre mandati decorrenti dalla data di inizio delle negoziazioni se successiva"».

Conseguentemente, al Titolo, dopo le parole: «decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58», *aggiungere le seguenti:* «e alla legge 12 luglio 2011, n. 120».

1.0.6

Bottici

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 148-*bis *del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)*

1. All'articolo 148-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi" sono inserite le seguenti: ", purché non superiore a tre,";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "La CONSOB stabilisce tali limiti", sono aggiunte le seguenti: ", nel rispetto di quanto previsto dal primo periodo,"».

1.0.7

Bottici

*Dopo l'***articolo***, aggiungere il seguente:*

«Art. 1-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 148-*bis *del testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)*

1. L'articolo 148-*bis* del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è sostituito con il seguente:

"Art. 148-*bis*. – *(Limiti al cumulo degli incarichi). – 1*. Il cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo dei componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente Capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, che possono assumere presso tutte le società di cui al Libro V, Titoli V, VI e VII, del codice civile, non può superare il limite di due.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente Capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, sono

tenute a comunicare alla CONSOB e informare il pubblico, nei termini e nei modi prescritti dalla CONSOB con regolamento, circa gli incarichi, purché nel limite di due, di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al Libro V, Titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB dichiara la decadenza degli incarichi assunti superiori al limite di due"».

€ 1,00